



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1384 del 25/09/2017

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COMPONENTE EDILE, DEGLI IMPIANTI E DELLE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. PERIODO SETTEMBRE 2017 - MARZO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SERVIZI PROVINCIA ORISTANO S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Provincia intende affidare all'esterno il servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o gestione di propria competenza per un periodo di 6 mesi (settembre 2017 – marzo 2018);
- con atto Rep. n. 15901 in data 22.01.2008 racc. n. 5232 del Dott. Luigi Ianni, Notaio in Oristano, la Provincia di Oristano ha costituito come unico socio la società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” per l'affidamento, a tale società, delle attività strumentali di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare al fine di ottemperare ai propri obblighi istituzionali;
- con decreto n. 12 del 20.04.2015 il Presidente della Provincia ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, in attuazione dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014, successivamente condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 18 maggio 2015 prevedendo il mantenimento della Società SPO SRL in quanto funzionale alle attività istituzionali;
- con deliberazione n. 47 del 30.03.2016, l'Amministratore straordinario della Provincia ha adottato la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute approvato col sopracitato decreto presidenziale n. 12/2015 confermando il mantenimento della Società in argomento;
- con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 52 del 26.05.2017 “*Revisione straordinaria partecipate ai sensi del d.lgs.175/2016. Approvazione definitiva*” è stato confermato il mantenimento della Società SPO in quanto società in house che produce un servizio di

interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a del D.Lgs. 175/2016) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016);

- con determinazione a contrattare n. 1321 del 14.09.2017 sono state avviate le procedure per acquisire il servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano, per un periodo di 6 mesi da settembre 2017 a marzo 2018, mediante affidamento diretto in house providing alla società SPO "Servizi Provincia Oristano s.r.l." (per mero errore materiale indicata nell'atto come società SPO "Società Provincia Oristano s.r.l.") ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- con comunicazione prot. n. 0015571 del 14.09.2017 è stato richiesto alla società SPO "Servizi Provincia Oristano s.r.l." di formulare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'offerta per l'affidamento in house del servizio in oggetto;
- la società SPO "Servizi Provincia Oristano s.r.l." ha fatto pervenire con nota prot. n. 0015614 del 15.09.2017 la propria offerta economica che di seguito si riporta in dettaglio:

A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, RIPARATIVA, DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	Prezzo unitario per l'intero semestre (1)	Consistenza a immobili (2)	Importo semestrale (1)x(2)
A.1	MANUTENZIONE EDILE	0,190 €/mc	519.891 mc	€ 98.779,29
A.2	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,210 €/mc	519.891 mc	€ 109.177,11
A.3	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE	0,473 €/mq	232.429 mq	€ 109.938,42
	Totale servizio A (A.1+A.2+A.3)			€ 317.895,32
B	Oneri per la sicurezza			€ 12.000,00
C	Totale (A+B)			€ 329.895,32
D	I.V.A. (22% di C)			€ 72.576,97
E	Totale complessivo (per l'intero semestre) (C+D)			€ 402.472,29
F	Importo mensile a canone (1/6 di E)			€ 67.078,71

per una spesa complessiva per l'intero semestre pari a 402.472,29 € IVA al 22% compresa;

VISTO il DURC On Line Numero Protocollo INPS_7601818, data richiesta: 04.08.2017, scadenza validità: 02.12.2017, relativo alla Società Servizi Provincia Oristano srl, codice fiscale 01112780950, sede legale in via Senatore Carboni snc. - Oristano (OR) – 09170 nel quale si dichiara che la Società RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che all'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni*)

aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) prevede che:

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- lo stesso D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che all'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*) prevede inoltre che:

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS1364 del 23 febbraio 2017 secondo il quale "la scelta dell'affidamento c.d. in house providing, in deroga al principio dell'evidenza pubblica, può avvenire solo in favore di un soggetto per il quale ricorrano i tre requisiti soggettivi e oggettivi che, a partire dalla sentenza Teckal, hanno trovato recente esplicitazione nel testo delle nuove Direttive in materia di appalti e concessioni e nel Nuovo codice dei contratti pubblici e che si estrinsecano nella titolarità pubblica del capitale sociale del soggetto affidatario, nello svolgimento dell'attività prevalente in favore dell'Ente affidante e nel

c.d. controllo analogo dell'ente affidante sulla società di gestione affidataria del servizio”;

- *la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 10.09.2014, n. 4599, secondo la quale “i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una ‘gara a doppio oggetto’ per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) ‘analogo’ (a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano. L’affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);*
- *la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, 18.07.2017, n. 3554, che “ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;*
- *il quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, laddove si ricorda chiaramente che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.” come rimarcato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 3554/2017;*
- *la nota prot. n. 0003172 del 01.03.2017 inoltrata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione alla Segretaria Generale in qualità di Responsabile delle Società Partecipate, con la quale si chiedeva di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 per l’affidamento in house di appalti alla società in house SPO Srl ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016;*
- *la relazione datata 15.03.2017, trasmessa con prot. n. 0004357 del 20.03.2017, a firma della Segretaria Generale in qualità di Dirigente Società Partecipate, dalla quale risulta che la Provincia esercita sulla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;*

- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 58 del 07.06.2017 “*Società Servizi Provincia Oristano a.r.l. (SPO). Atto di indirizzo*” con la quale, tra l'altro, sono state impartite ai Dirigenti le seguenti linee di indirizzo:
 - a) considerata la situazione attuale in cui versa la Provincia, i dirigenti dovranno redigere un aggiornato Piano dei fabbisogni di intervento in relazione a ciascun servizio essenziale posto in capo all'Ente e affidabile in linea teorica alla Società SPO, corredato di opportuno dimensionamento finanziario e contenente le proposte operative di attuazione;*
 - b) in relazione alle esigenze della amministrazione provinciale di cui sopra, i Dirigenti dovranno rivolgersi prioritariamente alla società SPO SRL, onde valutare la possibilità e disponibilità della Società per le attività che si intendono esternalizzare, qualora pertinenti le materie indicate nel suo oggetto sociale; eventuali decisioni diverse dovranno essere esplicitamente motivate;*
 - c) i Dirigenti potranno affidare alla Società SPO servizi ricompresi nel perimetro dello Statuto sociale, previa valutazione sulla convenienza economica della forma di gestione prescelta, tenendo in considerazione, nella definizione del corrispettivo, tutti i costi (diretti, indiretti e generali) sostenuti dalla Società, al fine di consentire alla stessa il mantenimento dell'equilibrio economico;*
- il nuovo testo statutario della società SPO “*Servizi Provincia Oristano s.r.l.*”, approvato nell'Assemblea dei Soci del 28 marzo 2017, il quale dispone:
 - all'articolo 3, comma 1: “*La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale, nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia.*”;
 - all'articolo 3, comma 5: “*Oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*”;
 - all'articolo 15, comma 1: “*La società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte dei soci, analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.*”;

TENUTO CONTO che la società SPO “*Servizi Provincia Oristano s.r.l.*”, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “*Organismo di diritto pubblico*”, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTI:

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18*”

aprile 2016, n. 50”;

- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici economici;
- l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’articolo 192 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 (di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house nell’elenco di cui al punto precedente;
- il Comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e l’art. 9.3 delle Linee guida n. 7 che, nelle more dell’adozione del sopra citato elenco, prevedono che le amministrazioni legittimate a richiedere l’iscrizione nell’elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi, *“sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del codice”*;
- le comunicazioni del Presidente dell’ANAC in data 10 maggio 2017 e in data 5 luglio 2017 con le quali il termine previsto per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco, è posticipato prima al 15 settembre 2017 e poi al 30 ottobre 2017;

VERIFICATO CHE sussistono in capo alla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” i requisiti previsti per l'affidamento in house dalla normativa comunitaria, dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in quanto:

- a) la Provincia di Oristano esercita sulla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) l'intera attività della società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” è effettuata a favore della Provincia di Oristano nello svolgimento dei compiti ad essa affidati;
- c) la Provincia di Oristano è socio unico della società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”;

VISTA la relazione istruttoria allegata al presente atto dalla quale risultano la congruità economica dell'offerta presentata dalla Società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” e la sussistenza dei presupposti di legge per l'affidamento diretto in house alla stessa Società del servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o gestione di propria competenza per un periodo di 6 mesi (settembre 2017 – marzo 2018);

RITENUTO di condividere il contenuto della suddetta relazione istruttoria in merito alla congruità economica dell'offerta presentata dalla Società SPO "Servizi Provincia Oristano s.r.l." e alla sussistenza dei presupposti di legge per l'affidamento diretto in house alla stessa Società del servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o gestione di propria competenza per un periodo di 6 mesi (settembre 2017 – marzo 2018);

VISTI:

- la propria determinazione n. 771 del 26.05.2017 con la quale è stata prenotata la spesa di 527.008,78 euro a favore della Società in house providing S.P.O. S.r.l. con sede in via Enrico Carboni s.n. - Oristano, Partita IVA 01112780950, per l'espletamento del servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare della Provincia con decorrenza dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017, imputando la stessa a valere sul capitolo n. 27400/1 "SPO srl – Spese contratto servizio manutenzione patrimonio immobiliare FONDI RAS" - impegno n. 486/2017 del 26.05.2017;
- la determinazione n. 21948/2069 del 14.06.2017 con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato alla Provincia di Oristano un contributo di 516,455,70 euro ed autorizzato il relativo impegno di spesa;
- la propria determinazione n. 1277 del 06.09.2017 con la quale è stata accertata l'entrata 516.455,70 euro, sul capitolo 2070/0 parte entrata del Bilancio 2017, quale contributo RAS per il 2017 per la copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house delle province;
- la propria determinazione n. 1281 del 06.09.2017 con la quale è stata rettificata la prenotazione di spesa a favore della Società in house providing S.P.O. S.r.l. con sede in via Enrico Carboni s.n. - Oristano, Partita IVA 01112780950, per l'espletamento del servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare della Provincia con decorrenza dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sul capitolo n. 27400/1 "SPO srl – Spese contratto servizio manutenzione patrimonio immobiliare FONDI RAS", riducendo l'importo dell'impegno n. 486/2017 del 26.05.2017 da 527.008,78 euro a 516.455,70 euro;
- la propria determinazione n. 1279 del 06.09.2017 con la quale è stata prenotata la spesa di 300.000,00 euro a favore della Società in house providing S.P.O. S.r.l. con sede in via Enrico Carboni s.n. - Oristano, Partita IVA 01112780950, per la prosecuzione delle attività rivolte alla manutenzione degli immobili scolastici e provinciali per il 2017, imputando la stessa a valere sul capitolo n. 27400/2 "SPO srl – Spese contratto servizio manutenzione patrimonio immobiliare FONDI PROVINCIA" - impegno n. 874/2017 del 07.09.2017;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 147 del 21 novembre 2016 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 4/2017 del 18.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di procedere ad un assegnazione provvisoria di risorse per l'esercizio 2017 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2016, così come elencati nell'allegato A), con i limiti fissati dall'atto deliberativo in esame, dalle norme e dalla necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, contenente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto Decreto Milleproroghe), che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 30 marzo 2017, che ha disposto un ulteriore differimento al 30 giugno 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 luglio 2017, che ha disposto un ulteriore differimento al 30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province;

RILEVATO che la Provincia sta operando in esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il bilancio annuale di previsione per il 2017, e che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

VISTO l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- l'articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

VISTO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 18 del 19.09.2017, con il quale è stato attribuito al sottoscritto ing. Luciano Casu l'incarico di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione, con decorrenza dal 19.09.2017;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

a) di ritenere congrua per i motivi espressi in premessa l'offerta per il servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano, per un periodo di 6 mesi da settembre 2017 a marzo 2018, formulata dalla società in house providing SPO "Servizi Provincia Oristano s.r.l.", codice fiscale e partita IVA n. 01112780950, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", per il prezzo complessivo di 402.472,29 euro, oneri per la sicurezza ed IVA al 22% compresi, che di seguito si riporta in dettaglio:

A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, RIPARATIVA E DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	Prezzo unitario per l'intero semestre (1)	Consistenza a immobili (2)	Importo semestrale (1)x(2)
A.1	MANUTENZIONE EDILE	0,190 €/mc	519.891 mc	98.779,29 €
A.2	MANUTENZIONE IMPIANTI	0,210 €/mc	519.891 mc	109.177,11 €
A.3	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE	0,473 €/mq	232.429 mq	109.938,42 €
	Totale servizio A (A.1+A.2+A.3)			317.895,32 €
B	Oneri per la sicurezza			12.000,00 €
C	Totale (A+B)			329.895,32 €
D	I.V.A. (22% di C)			72.576,97 €
E	Totale complessivo (per l'intero semestre) (C+D)			402.472,29 €
F	Importo mensile a canone (1/6 di E)			67.078,71 €

b) di affidare il servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano, per un periodo di 6 mesi da settembre 2017 a marzo 2018, mediante affidamento diretto alla società in house providing SPO "Servizi Provincia Oristano s.r.l.", codice fiscale e partita IVA n. 01112780950, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", per il prezzo complessivo offerto di 402.472,29 euro, oneri per la sicurezza ed IVA al 22% compresi, come risultante dall'offerta economica sopra riportata in dettaglio;

c) di dare atto che il servizio sarà disciplinato dai seguenti documenti contrattuali approvati con la determina a contrattare n. 1321 del 14.09.2017:

- 1) Capitolato d'oneri;
- 2) Capitolato tecnico n. 1 - Manutenzione edile;
- 3) Capitolato tecnico n. 2 - Manutenzione impianti;
- 4) Capitolato tecnico n. 3 - Manutenzione aree esterne;
- 5) Elenco degli immobili;
- 6) Schede tecniche degli immobili;

7) PSC e DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

8) Questionario grado di soddisfazione dell'utenza;

9) Schema di contratto.

d) di dare atto che alla spesa necessaria, pari a 402.472,29 euro, si farà fronte con le risorse di cui alla prenotazione sul capitolo n. 27400/1 “SPO srl – Spese contratto servizio manutenzione patrimonio immobiliare FONDI RAS” - impegno n. 486/2017 del 26.05.2017 per 516.455,70 euro (di cui 457.574,58 euro ancora disponibili);

e) di dare atto che si procederà con successivo atto dirigenziale all'assunzione dell'impegno di spesa dopo la stipula del contratto di servizio;

f) di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163 comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, oltre a dover garantire i requisiti di sicurezza tassativamente previsti dalla legge negli edifici pubblici;

g) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 25/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale